

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 122/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE ALLE GARE VALEVOLI PER LE FASI FINALI NAZIONALI DEI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI PROFESSIONISTI E DILETTANTI 2002/2003

Il Presidente Federale,

preso atto che il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica deve organizzare, al termine delle fasi regionali, gare valevoli per le fasi finali nazionali dei Campionati Allievi e Giovanissimi Professionisti e Dilettanti 2002/2003;

ritenuto che la rapidità temporale di svolgimento delle gare di qualificazione impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini relativi ai procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo, alla Commissione Disciplinare ed alla C.A.F., anche se conseguenti a reclamo di parte;

visto l'art.29, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

delibera

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva:

1) Procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo:

- i rapporti sono esaminati dal Giudice Sportivo Nazionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica il giorno successivo alla disputa di ciascuna gara;
- gli eventuali reclami, a norma dell'art. 24, n. 3, C.G.S., dovranno pervenire o essere depositati presso la sede di detto Settore entro le ore 13.00 del giorno successivo alla data di effettuazione della gara;
- il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo e trasmesso via telefax alle Società interessate.

2) Procedimenti di seconda istanza avanti la Commissione Disciplinare:

- gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare avverso le decisioni del Giudice Sportivo, devono pervenire o essere depositati presso la Sede del Settore per

l'Attività Giovanile e Scolastica entro le ore 13.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo, e contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, se proceduralmente prevista. L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Settore entro le ore 17.00 dello stesso giorno, oppure potrà esporle in sede di discussione del gravame;

- la Commissione Disciplinare esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale;
- l'inoltro dei reclami, l'invio degli stessi alle eventuali controparti e la produzione di controdeduzioni potranno avvenire con l'utilizzazione del telefax, salvo l'onere di comprovare, dinanzi alla Commissione Disciplinare, l'invio della copia dei motivi dei reclami alla eventuale controparte.

3) *Procedimenti ultima istanza avanti la Commissione d'Appello Federale:*

- l'eventuale appello alla C.A.F. – se concernente la regolarità della gara – deve essere proposto dalla Società interessata con atto motivato da trasmettere alla Società controinteressata e, in uno alla prova di ricezione dell'atto da parte di tale Società, alla C.A.F. Il tutto mediante trasmissione via telefax entro il giorno successivo a quello della data di pubblicazione della decisione appellata sul Comunicato Ufficiale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che sarà trasmesso alla Società interessata via telefax. Il termine che cada in un giorno festivo è prorogato al giorno successivo.

Tutte le altre norme applicabili in materia non vengono modificate dall'emanazione del presente provvedimento.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 FEBBRAIO 2003

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE
Dott. Franco Carraro